



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0013737**
del 19/11/2018 ore 10:22:45
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 19 NOV. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VENEZIA
Santa Croce 494
30135 Venezia (VE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 180/2018_ STP _ cancellazione STP _ mancanza requisiti _ maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote

Con riferimento al quesito formulato il 12 novembre 2018 con il quale, preso atto dell'informativa n. 85 del 5 novembre 2018, si chiede quali azioni debba porre in essere l'Ordine per regolarizzare l'iscrizione delle STP che non presentano nella compagine sociale i 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote, si osserva quanto segue.

Nel caso in cui sia stata disposta l'iscrizione di una società priva dei citati requisiti, occorre preliminarmente verificare se sia possibile procedere all'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990. Qualora, invece, sia decorso un termine superiore a diciotto mesi, l'Ordine dovrà rilevare la mancanza dei requisiti previsti dalla legge a seguito delle verifiche periodiche effettuate ai sensi dell'art. 12, lett. e) e dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. 139/2005.

Rilevato il mancato possesso dei requisiti, l'Ordine dovrà invitare la STP che non presenta la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per quote e per teste a ristabilire nel termine perentorio di sei mesi la prevalenza dei soci professionisti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011.

Qualora la STP non adempia nel termine citato, l'Ordine potrà procedere alla cancellazione della società dalla sezione speciale dell'Albo, osservate le forme previste dall'art. 11 del DM 34/2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Cordiali saluti

Francesca Maione